

GIURISPRUDENZA

Data udienza 25 gennaio 2023

Integrale

Delibere assembleari - Decreto ingiuntivo su delibera assembleare - Condominio - Impugnazione della deliberazione - Liquidità del credito

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA

PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Lucia Angela Marletta, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 2912/2019 del R.G.A.C. dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 2.11.2021, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., rimessa al giudice per la decisione il 14.2.2022, vertente

TRA

(...) (C.F. (...)), in giudizio di persona, rappresentato e difeso dall'Avv. An.De.,

APPELLANTE

E

Condominio di Via (...) n.123/o di (...) (P.I. (...)), in persona del Sig. (...) in qualità di amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Na.Ve.

APPELLATO

avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 306/2019, pronunciata dal Giudice di Pace di Cosenza in data 13-27.2.2019 all'esito del procedimento iscritto al n. 3201/2016 R.G./Opposizione a decreto ingiuntivo

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 2.7.2019, l'Avv. (...) ha proposto appello avverso la sentenza n. 306/2019 del 13-27.2.2019, notificata il 6.6.2019, con la quale il Giudice di Pace di Cosenza -definendo la causa iscritta al n. 3201/2016 R.G. - ha rigettato l'opposizione proposta dall'Avv. (...) avverso il decreto ingiuntivo n.721/2016 emesso dal Giudice di Pace, confermando quindi sia la richiesta di pagamento del Condominio di Via (...) n. 123/o per Euro 2.901,20 sia la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, con condanna alla rifusione delle spese di lite.

A sostegno del proposto gravame, l'appellante ha eccepito la violazione dell'art. 633 c.p.c. ritenendo che, nel caso di specie, non sia stata rispettata e valutata dal giudice di prime cure la previsione normativa secondo cui l'ingiunzione di pagamento da parte del condominio nei confronti di condomino moroso deve essere corredata da relativa delibera, "che determina e specifica la spesa e quindi l'obbligo del condomino" e dal rendiconto, "in cui la somma è riportata e compresa", entrambi approvati dall'assemblea condominiale.

Ha evidenziato come la notula creditoria prodotta dal creditore indichi la somma dovuta ma senza specificarne la natura, alla quale viene poi aggiunto il consumo idrico per un ammontare creditorio complessivo pari ad Euro 9.213,35, e riporti le somme versate dal condominio "con l'indicazione dell'anno nella loro totalità, per cui, sommando le singole annualità pagate si ha un totale complessivo di Euro 6.311,55 che, considerato in detrazione a quanto assunto dovuto per gli anni indicati, fa risultare un residuo dovuto, a carico del condomino, di complessivi Euro 2.901,20" (salvo errori al 31/12)".

L'appellante ha quindi dedotto che delle voci indicate nella suddetta notula creditoria (amministrative e compenso amministratore, energia ascensore e scale, pulizia scale, riscaldamento, consumo acqua potabile corrente) solo quella relativa a un contributo per il riscaldamento al 25% risultava non pagata, poiché operato il distacco di tale servizio; mentre, per calcolare il credito azionato, sono state conteggiate anche le voci regolarmente pagate dall'opponente alle dovute scadenze (amministrative e compenso amministratore, energia ascensore e scale, pulizia scale) o, quanto al consumo di acqua, al momento del recepimento del sollecito da parte del Comune creditore.

Per tali pagamenti, l'Avv. (...) ha dedotto di aver inviato all'amministratore i relativi assegni con lettere raccomandate, "puntualmente ricevuti e mai contestati", in cui reiterava che nessuno dei versamenti era effettuato per il riscaldamento ritenendo tale spesa non dovuta e ha così richiamato giurisprudenza sul punto.

Ha eccepito che il primo giudicante nulla ha detto in merito e nulla ha giudicato su tale elemento, ritenuto dall'appellante fondamentale per la controversia, giudicando invece certa la presunzione di credito basata su documentazione "palesamente inidonea, falsata"e, pertanto, ha chiesto che la sentenza appellata venga riformata e annullata.

Quale ulteriore motivo a sostegno del presente gravame, ha eccepito la violazione dell'art. 63 disp. att. c.c. non avendo il condominio esibito "l'estratto conto relativo, con le delibere approvanti detto rendiconto" per tutti gli anni richiesti nella domanda monitoria.

Infine, l'appellante ha contestato la decisione del giudice di pace di non concedere la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 649 c.p.c. ritenendola non motivata, cosicché l'ingiunzione è stata immediatamente posta in esecuzione presso terzi con conseguente assegnazione della somma pignorata, nonostante le ulteriori opposizioni presentate.

Con atto di appello, l'Avv. (...) ha chiesto ammettersi, quali mezzi istruttori, l'interrogatorio dell'amministratore pro tempore del Condominio appellato, nonché l'esibizione di documenti e consulenza contabili e ha chiesto: "respinta ogni contraria richiesta istanza eccezione e difesa avversa - accogliere il presente appello e conseguentemente riformare ed annullare in toto, privandola di ogni effetto giuridico, la sentenza n.306/19 del 13/2/2019 depositata il 27/2/2019, notificata il 6/6/2019 del Giudice di Pace di Cosenza Dott.ssa N., contro la quale viene proposta la esposta impugnativa...Con la condanna dell'appellato condominio a tutte le spese e competenze del duplice grado giurisdizionale".

Il Condominio di Via (...) n.123/o di (...), costituendosi alla prima udienza in data 3.12.2019, ha richiesto il rigetto dell'appello perché infondato in fatto e in diritto.

Preliminarmente ha chiesto, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione delle espressioni offensive utilizzate dall'appellante, richiesta resasi necessaria anche in primo grado e accolta dal Giudice di Pace con ordinanza del 13.2.2018, e ha chiesto la conseguente condanna dell'opponente al risarcimento del danno.

Ha poi eccepito l'inammissibilità del proposto appello non essendo stati rispettati i criteri richiesti dall'art. 434 comma 1 c.p.c.

In particolare, secondo il Condominio, l'appellante si è limitato a ribadire quanto dedotto già in primo grado eccependo la presunta violazione degli art. 633 c.p.c. e 63 disp. att. c.c., senza aggiungere nulla, nonchè a contestare la sentenza appellata "senza specificare la parte di sentenza meritevole di riforma, non individuando una diversa ricostruzione del fatto, il motivo per cui si assume violata la legge, e il nesso causale tra il preteso errore e la decisione del giudizio, unitamente alla proposizione di un'alternativa decisione".

Richiamando consolidata giurisprudenza, l'appellata ha dunque evidenziato che l'atto di appello non può limitarsi a generiche osservazioni essendo invece necessaria la specifica indicazione delle parti del provvedimento che si intende impugnare con esposizione dei relativi motivi del dissenso e degli "errori di diritto o le omissioni in cui sarebbe incorso il Giudicante, fornendo conseguentemente una alternativa ipotesi di

decisione"; inoltre, ha ritenuto la motivazione del giudice di pace ineccepibile, esaustiva e corredata di riferimenti giurisprudenziali e normativi a sostegno della stessa.

Ha evidenziato poi l'inconferenza in appello delle contestazioni sulla mancata sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto e ha eccepito l'inammissibilità delle richieste istruttorie formulate in appello ai sensi dell'art. 345 comma 3 c.p.c., non proposte neanche in prima sede.

Infine, ha eccepito l'infondatezza della contestazione relativa all'obbligazione di pagamento in quanto discenderebbe "da una sentenza, resa nel 2018 tra le parti dell'odierno giudizio, che ha sancito l'obbligo di pagamento a carico del (...) in ragione del 25% dell'intera quota", dal quale risulterebbe, "pertanto, dovuto dal (...) il pagamento degli oneri relativi al riscaldamento".

Il Condominio di Via (...) n. 123/o di (...) ha dunque chiesto: "Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare ordinare la cancellazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 89 c.p.c., delle espressioni gravemente offensive contenute nell'atto di appello con la condanna dell'appellante (...) al risarcimento del danno; rigettare, previa dichiarazione di inammissibilità delle richieste istruttorie, la domanda attorea e, quindi, il proposto appello in quanto palesemente inammissibile, nonché infondato in fatto ed in diritto, e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 306/19 del 13.02.2019, depositata il 27.02.2019, notificata il 6.06.2019 del Giudice di Pace di Cosenza Dott.ssa (...) e tutte le statuizioni in essa contenute, con tutte le conseguenze di legge in ordine anche al pagamento delle spese processuali del grado di giudizio, di cui si chiede la distrazione in favore del costituito legale e condannare l'attore al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. nella misura che vorrà determinare".

Alla prima udienza tenutasi il 3.12.2019 questo giudice ha disposto l'acquisizione del fascicolo di primo grado e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza cartolare del 2.11.2021, rassegnate dalle parti le rispettive conclusioni mediante il deposito di note di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Nella propria comparsa conclusionale, parte appellata ha esposto eventi verificatisi successivamente all'emanazione della sentenza oggi appellata "consistenti nella segnalazione che il condominio, appena avuta la sentenza favorevole, ha provveduto immediatamente a notificarla per poi intimare il precetto di pagamento e, decorso il termine di grazia, ha proceduto esecutivamente nei nostri confronti con pignoramento presso terzi, risultato positivo onde le somme pignorate presso l'U.B. sono state assegnate, con le spese giudiziali, agli aventi diritto (condominio e legale)".

L'appellante ha precisato di aver proposto opposizione anche in sede esecutiva, la quale è stata però rigettata.

Inoltre, ha riportato le conclusioni contenute nella perizia contabile disposta in sede di opposizione a delibera condominiale: "" Alla luce delle considerazioni sin qui svolte sui vari aspetti contenuti nella Delib. del 23 ottobre 2015, dall'analisi contabile elaborata sono emersi degli elementi in conflitto tra di loro, ovvero tra quanto dichiarato nel bilancio consuntivo e quanto invece verificato. Nondimeno la mancanza nella delibera dell'approvazione del registro delle entrate ed uscite porta inevitabilmente alla conclusione che il bilancio consuntivo non rappresenta in modo veritiero e corretto l'operato della gestione contabile del condominio de quo. Tanto si doveva nell'espletamento dell'incarico affidato, nel superiore interesse della Verità e della Giustizia. Il CTU Dott. (...)"" (Cfr. doc. n. 2 allegato alla comparsa conclusionale di parte appellante), evidenziando "per la voce "riscaldamento" un ammanco di oltre Euro5.000,00, dal momento che risultano giustificati solamente Euro15.000,00 rispetto ai Euro20.000,00 preventivati, approvati ed incassati dall'amministratore del tempo".

L'Avv. (...), in sede conclusionale, ha dedotto di essere tenuto solo al pagamento dei contributi relativi all'amministrazione, all'energia per ascensore, luce scala, pulizie, illuminazione e acqua potabile, ritenendo errata la sentenza n. 3114/2008, emessa dal Tribunale di Cosenza, nella parte in cui condanna l'odierno appellante al pagamento del 25% delle spese relative al riscaldamento e ha presentato domanda "di sospensione del giudizio, per la pendenza della causa attinente l'annullamento della Delib. del 23 ottobre 2015" valutata come prodromica della pretesa creditoria vantata col decreto ingiuntivo oggetto di opposizione in primo grado.

Di contro, nella comparsa conclusionale di replica, parte appellata ha eccepito l'inammissibilità e la tardività delle conclusioni rassegnate da parte avversa avendo modificato la domanda e le motivazioni ad essa sottesa e avendo introdotto domande e fatti nuovi estranei al presente giudizio e afferenti a plurimi giudizi ancora in fase istruttoria e, dunque, non definiti.

Va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'interposto appello.

L'art. 342 c.p.c. infatti "non richiede l'esposizione di un progetto alternativo di sentenza, né la trascrizione, integrale o parziale, della stessa sentenza impugnata, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro e puntuale, il "quantum appellatum", ossia formulare le ragioni di dissenso rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, indicare le prove che si assumono trascurate o erroneamente valutate, specificare la norma applicabile o l'interpretazione preferibile e, in relazione a denunciati errori, precisare il fatto processuale e la diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere" (ex multis, Corte appello Salerno sez. II, 16/05/2022, n. 573; cfr. Cassazione civile, sez. I, 03/03/2022, n. 7081).

Ebbene, nel caso di specie, con l'atto di appello si contesta la sentenza impugnata per carenza di motivazione e per avere il Giudice di prime cure fondato la sua decisione sulla base di documentazione non idonea e non esatta, con ciò soddisfacendo il

requisito di ammissibilità del gravame.

In via ancora preliminare, deve ritenersi la nullità della istanza formulata da parte appellata per la cancellazione delle espressioni sconvenienti ed offensive ex art. 89 c.p.c. contenute nell'atto di appello, poiché la relativa istanza non indica le espressioni sconvenienti di cui si chiede l'emenda.

"In tema di espressioni sconvenienti o offensive contenute in atti processuali, quando l'istanza di cancellazione provenga dalla parte, la sua idoneità al raggiungimento dello scopo di sollecitare il potere officioso del giudice esige, a pena di nullità, che essa individui, con precisione, le espressioni "de quibus" (Cass. 15137/2016, che in motivazione ha evidenziato: "Invero, allorquando l'istanza venga fatta dalla parte stessa, per il fatto stesso che parte da una sua iniziativa ed esprime una doglianza circa il contenuto di atti processuali, è conforme al criterio della idoneità al raggiungimento dello scopo di sollecitare il potere officioso del giudice, esigere che essa contenga la precisa individuazione delle pretese espressioni sconvenienti ed offensive e che, in mancanza, debba considerarsi un'istanza nulla, tale da non meritare considerazione alcuna, equivalendo ad un'istanza priva di oggetto e, pertanto, inidonea allo scopo di sollecitare il detto potere, pur discrezionale, del giudice".

Quanto alla domanda di parte appellante di sospensione del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, questo giudice ritiene di conformarsi alla decisione del primo giudicante, il quale ha correttamente richiamato sul punto giurisprudenza ormai consolidata della Corte di Cassazione.

Infatti, "...la sospensione necessaria del processo, nell'ipotesi di giudizio promosso per il riconoscimento di diritti derivanti da titolo, ricorre quando in un diverso giudizio tra le stesse parti si controverta dell'inesistenza o della nullità assoluta del titolo stesso, poiché al giudicato d'accertamento della nullità - la quale impedisce all'atto di produrre "ab origine" qualunque effetto, sia pure interinale - si potrebbe contrapporre un distinto giudicato, di accoglimento della pretesa basata su quel medesimo titolo, contrastante con il primo. Detto principio di inesecutività del titolo impugnato a seguito di allegazione della sua originaria invalidità assoluta è derogato, nella disciplina del condominio, da un sistema normativo che mira all'immediata esecutività del titolo, pur in pendenza di controversia, a tutela di interessi generali ritenuti prevalenti e meritevoli d'autonoma considerazione, sicché il giudice non ha il potere di disporre la sospensione della causa di opposizione a decreto ingiuntivo, ottenuto ai sensi dell'art. 63 disp. Att. c.c., in relazione alla pendenza del giudizio in cui sia stata impugnata la relativa delibera condominiale, restando riservato al giudice dell'impugnazione il potere di sospendere ex art. 1137 c.c., comma 2, l'esecuzione della delibera. Non osta a tale disciplina derogatoria il possibile contrasto di giudicati in caso di rigetto dell'opposizione all'ingiunzione e di accoglimento dell'impugnativa della delibera, poiché le conseguenze possono essere superate in sede esecutiva, facendo valere la sopravvenuta inefficacia del provvedimento monitorio, ovvero in sede ordinaria

mediante azione di ripetizione dell'indebitato (S.U. 4421/2007). Ciò posto, va quindi considerato che: 1) in tema di opposizione a decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo emesso ai sensi dell'art. 63 disp. Att. c.c. per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, il condomino opponente non può far valere questioni attinenti alla validità della delibera condominiale ma solo questioni riguardanti l'efficacia della medesima. Tale delibera infatti costituisce titolo di credito del condominio e, di per sé, prova l'esistenza di tale credito e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condominio a pagare le somme nel giudizio di opposizione che quest'ultimo proponga contro tale decreto, ed il cui ambito è dunque ristretto alla sola verifica della esistenza e della efficacia della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (Cass. 2387/2003; 7261/2002; 11515/1999; 3302/1993)" (Cass. Civ. Sez. II, 17014/2010).

Deve pertanto confermarsi quanto ritenuto da questo Giudice come da verbale di udienza cartolare del 2.11.2021 con cui è stato ritenuto non ricorrere i presupposti per un rinvio della causa in attesa dell'esito delle cause n. 5123/15 RG di impugnativa di delibera assembleare e n. 3101/2019 RG per l'accertamento di nullità del regolamento condominiale.

Anche nel merito, risulta corretta la decisione del giudice di prime cure.

Nell'opposizione a decreto ingiuntivo vi è un'inversione dell'iniziativa processuale in quanto portata avanti da chi intende contestare un diritto altrui.

Da un punto di vista sostanziale il creditore opposto mantiene la veste di attore sostanziale, gravando sul medesimo l'onere di provare la fonte della sua obbligazione mentre sul debitore opponente grava l'onere della prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa creditoria.

Sul punto, si richiama la recente sentenza n. 20836 del 30/06/2022 della seconda sezione della Cassazione Civile che recita: "Occorre dapprima ribadire che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese, il condominio soddisfa, di regola, l'onere probatorio su esso gravante con la produzione del verbale dell'assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti (Cass. Sez. 2, 29 agosto 1994, n. 7569; Cass. 23luglio 2020, n. 15696). Dunque, la delibera condominiale di approvazione dello stato di ripartizione costituisce titolo sufficiente del credito del condominio e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condominio a pagare le somme nel processo oppositorio a cognizione piena ed esauriente, nel cui ambito, peraltro, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137

c.c., comma 2, (Cass. sez. un. 14 aprile 2021, n. 9839). Il giudice deve, peraltro, accogliere l'opposizione qualora la delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia, per esserne stata l'esecuzione sospesa dal giudice dell'impugnazione, ex art. 1137 c.c., o per avere questi, con sentenza sopravvenuta alla decisione di merito nel giudizio di opposizione ancorché non passata in giudicato, annullato la deliberazione, come qui si assume avvenuto con la sentenza n. 578/2005 del Tribunale di Rieti (Cass. 14 novembre 2012, n.19938; Cass. 24 marzo 2017, n. 7741)".

E non spetta al giudice di prime cure, nè tanto meno a questo giudice, sindacare sulla validità delle delibera assembleare posta a fondamento del decreto ingiuntivo oggetto di causa -essendo previsto a tal fine l'apposito rimedio dell'impugnazione della delibera assembleare ex art. 1137 c.c.- ma riconoscere se il credito vantato rispettasse i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.

"Infatti, tra il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, emesso per il pagamento di oneri condominiali e la controversia avente ad oggetto l'impugnazione della delibera assembleare posta a sostegno della ingiunzione, non sussiste neppure rapporto di pregiudizialità necessaria, tenuto conto che il diritto di credito del condominio alla corresponsione delle quote di spesa per il godimento delle cose e dei servizi comuni non sorge con la delibera assembleare che ne approva il riparto, ma inerisce alla gestione dei beni e servizi comuni, sicché l'eventuale venir meno della delibera per invalidità, se implica la perdita di efficacia del decreto ingiuntivo, non comporta anche l'insussistenza del diritto del condominio di pretendere la contribuzione alle spese" (Tribunale Modena sez. I, 04/01/2021, n.2).

In aggiunta, occorre rilevare che, anche in caso di impugnazione, la delibera assembleare rimane vincolante per i singolo condomini, salvo il caso in cui il giudice dell'impugnazione disponga la sospensione dell'efficacia esecutiva.

"Le delibere condominiali sono soggette ad impugnativa, ma restano comunque vincolanti per i singoli condòmini, nonostante l'impugnazione, a meno che il giudice dell'impugnazione disponga la sospensione dell'efficacia esecutiva. Proprio per tale ragione la delibera condominiale di approvazione della spesa è titolo di credito in favore del condominio e legittima sia la concessione del decreto ingiuntivo, sia la condanna del condomino a pagare le somme nel giudizio di opposizione proposto contro il decreto, il cui ambito è limitato alla verifica della perdurante esistenza della delibera assembleare; per cui il giudice deve accogliere l'opposizione a decreto ingiuntivo solo se la delibera abbia perso efficacia a seguito della sospensione dell'esecuzione da parte del giudice dell'impugnazione, oppure perché questi, con sentenza sopravvenuta alla decisione del giudizio di opposizione abbia annullato la delibera"(Tribunale Monza sez. II, 19/04/2022, n.901).

Quanto alle richieste istruttorie formulate da parte appellante per la prima volta con l'atto di appello, tale richiesta incontra il divieto previsto ai sensi dell'art. 345 comma 3 c.p.c. che recita "Non sono ammessi i nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio".

Sul punto la giurisprudenza di legittimità: Cass. n.9246/2022 "Per effetto delle modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 il testo dell'articolo 345, comma 3, del c.p.c. è stato modificato sopprimendo le parole "... (salvo) che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero ...". In sostanza, è venuta meno l'ipotesi della indispensabilità della prova e l'unico caso in cui la produzione documentale in appello è tuttora ammissibile rimane quello costituito dalla impossibilità di operarla prima per "causa non imputabile" alla parte. Tale regolamentazione restrittiva della prova nuova in appello "appare sintonica con l'accentuazione della natura del giudizio d'appello come mera revisio prioris instantiae anziché come iudicium novum, che sta alla base della coeva riforma dell'articolo 342 del c.p.c.. Non induce, peraltro, a diverse conclusioni neppure la constatazione, d'ordine sistematico, che l'irrigidimento del divieto di prove nuove in appello determinerebbe un'intollerabile scollatura fra la verità materiale e quella processuale. Infatti, la naturale propensione del processo all'accertamento della verità dei fatti va coniugata con il regime delle preclusioni, che numerose operano nel rito civile. La soppressione dell'ipotesi della prova indispensabile, quale eccezione al divieto dei nova in appello, si traduce, pertanto, semplicemente nell'accentuazione dell'onere, già certamente immanente, di tempestiva attivazione del convenuto, in attuazione di un principio di lealtà processuale che impone di dedurre immediatamente tutte le possibili difese".

Nel merito, nel caso che ci occupa è stato ottemperato all'onere probatorio gravante sul condominio opposto tramite la produzione del verbale dell'assemblea del 23.10.2015 con correlato elenco delle spese e relativo riparto in quote redatto nel rispetto delle tabelle millesimali e con specifico conteggio reativo alla posizione del condomino Avv. C..

L'appellante, inoltre, non ha fornito elementi idonei a contestare nello specifico tali conteggi relativi alla posizione del condomino Sig. C.; ha dedotto e documentato inoltre alcuni pagamenti (per Euro 1.1454,65, Euro 1.320,28, Euro 601,91, Euro 601,91) che si riscontrano fra i pagamenti dei quali, non unici, si era già tenuto conto nel calcolo del dare-avere relativo alla posizione del condomino ed allegato alla delibera assembleare del 22.10.2015.

Occorre inoltre rilevare l'inammissibilità della produzione documentale effettuata da parte appellante con la memoria di replica del 21.1.2022 (ordinanza di assegnazione del 24.5.2019 nel proc. n. 125/2018; relazione CTU datata 22.11.2021 nel proc. n.

5123/2015 RG sulla delibera assembleare del 23.10.2015).

Trattasi di documentazione prodotta tardivamente, inammissibile in sede di comparsa e memoria conclusionale e comunque non allegata con il primo atto utile e sulla quale parte appellata con la rispettiva memoria di replica del 24.1.2022 non ha accettato il contraddittorio.

L'esito della CTU svolta nella causa n. 5123/2015 RG, in ogni caso, sotto diverso profilo, non risulta avere evidenziato discrasie rispetto ai conteggi relativi alla posizione del condomino Avv. (...), non emergendo pertanto elementi idonei a rivedere tali conteggi.

Quanto alla contestazione in ordine alla non dovutezza del contributo nella misura del 25% per le spese relative all'impianto di riscaldamento, occorre evidenziare che tale obbligo a carico del condomino, é stato stabilito, a seguito del distacco operato da questi dall'impianto di riscaldamento condominiale lem con sentenza del Tribunale di Cosenza n. 3114/2008, con cui é stato riconosciuto il diritto dell'Avv.to (...) al distacco dall'impianto centralizzato del riscaldamento con la limitazione della contribuzione nella misura del 25% della sua intera quota alle spese di esercizio e di ordinaria manutenzione del detto impianto di riscaldamento.

In conclusione, l'appello proposto in quanto infondato deve essere rigettato con conferma della sentenza impugnata.

Va rigettata la domanda di condanna per lite temeraria formulata dal Condominio di Via (...) n.123/o di (...) ai sensi dell'art. 96 c.p.c. nei confronti della controparte, non ricorrendo l'elemento soggettivo del dolo o della colpa né l'elemento oggettivo dell'abuso degli strumenti processuali.

Le spese di questo grado di giudizio, seguono la soccombenza di parte appellante e si liquidano come in dispositivo tenuto conto del valore della causa ed applicando la tariffa al minimo, attesa la natura documentale della causa, per le fasi studio, introduttiva e decisionale.

P.Q.M.

Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, quale giudice dell'appello, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:

- dichiara la nullità della richiesta di parte appellata formulata ai sensi dell'art. 89 comma 2 c.p.c.;

- rigetta, per quanto in motivazione, l'appello proposto dall'Avv. (...) avverso la sentenza del Giudice di Pace di Cosenza n. 306/2019 del 13/27.2.2019 e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;

- condanna l'appellante alla refusione in favore del condominio appellato delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi Euro 852,00 oltre rimborso forfettario al 15%, Cap e IVA, con distrazione in favore del procuratore costituito;

- rigetta la domanda formulata dal Condominio di Via (...) n.123/o di (...) di condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;

Così deciso in Cosenza il 25 gennaio 2023.

Depositata in Cancelleria il 25 gennaio 2023.

GIURISPRUDENZA

Data udienza 25 gennaio 2023

Massima redazionale

Delibere assembleari - Decreto ingiuntivo su delibera assembleare - Condominio - Impugnazione della deliberazione - Liquidità del credito

In materia di validità delibere assembleari non spetta al giudice sindacare sulla validità della delibera assembleare posta a fondamento del decreto ingiuntivo - essendo previsto a tal fine l'apposito rimedio dell'impugnazione della delibera assembleare ex art. 1137 c.c. - ma riconoscere se il credito vantato rispetta i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.